

Pubblicato il 04/08/2026

N. 01132 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2026, proposto da

Comune di Gorle, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Bergamo, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti di

Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona rispettivamente del Ministro e del Soprintendente *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Brescia, via S. Caterina, 6;

Società Agricola Enc s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Adamo, Ulisse Corea ed Esper Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) della determinazione dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 1358 Reg. Determinazioni, registrata in data 29.4.2026, a firma della Dirigente del Settore Ambiente, ing. Sara Mazza, avente ad oggetto “*Società Agricola ENC S.r.l. – Autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto agrivoltaico) in Via Martinella snc in Comune di Gorle (BG). Potenza nominale di picco pari a 3.513,48 KWP. FERA385400*”, e della relativa scheda tecnica;

b) del verbale della terza e conclusiva seduta della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona del 27.3.2026 (trasmesso con nota prot. n. 23380 del 30.3.2026), nella parte in cui ha ritenuto di dover ponderare la prevalenza delle posizioni espresse e ha concluso positivamente il procedimento, superando i motivati pareri contrari del Comune di Gorle, del Parco dei Colli di Bergamo e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;

c) dei verbali della prima e della seconda seduta della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, nella misura in cui non hanno dato seguito alle puntuali richieste istruttorie formulate dal Comune di Gorle e non hanno sospeso il procedimento in attesa dell'acquisizione dei pareri tecnici essenziali;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi i pareri endoprocedimentali favorevoli espressi dal Servizio Aria, Energia e Impianti Termici della Provincia di Bergamo, nella misura in cui abbiano concorso alla formazione del provvedimento finale viziato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia e della Società Agricola Enc s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2026 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Il ricorso ha per oggetto l'impugnazione di un'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico con potenza di picco pari a 3.513,48 kWp, presentata dalla ricorrente alla Provincia di Bergamo il 24.12.2024.

2.- Il 17.1.2025 la Provincia di Bergamo ha chiesto agli enti coinvolti nel procedimento di comunicare la presenza di eventuali motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica e di effettuare una verifica preliminare circa la completezza

della documentazione fornita dalla proponente. I riscontri degli enti sono stati poi trasmessi alla società istante, che ha risposto alle richieste di integrazioni e documenti.

3.- Il 12.5.2025 la Provincia di Bergamo ha comunicato l'avvio del procedimento e ha indetto la conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, nella quale sono pervenute osservazioni di alcuni enti, tra cui il Comune di Gorle e il Parco dei Colli di Bergamo.

4.- L'1.9.2025, dopo una sospensione dei termini del procedimento chiesta dalla società istante, quest'ultima ha depositato un aggiornamento della proposta progettuale onde rispondere alle suddette osservazioni, e la Provincia, il 26.9.2025, ha indetto una nuova conferenza di servizi, stavolta in modalità sincrona e forma simultanea, svoltasi nelle sedute dell'8.10.2025, del 5.3.2026 e del 27.3.2026, conferenza nella quale sono stati espressi pareri contrari dal Comune di Gorle, dal Parco dei Colli di Bergamo e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia.

5.- A conclusione del procedimento, con determinazione dirigenziale n. 1358 del 29.4.2026, è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, sulla base delle posizioni prevalenti espresse, ed è stata rilasciata l'autorizzazione unica con prescrizioni.

In data 22.5.2026 la Provincia, stante l'intervenuta espressione di un dissenso qualificato, ha comunicato che non sono pervenute opposizioni *ex art. 14 quinquies* l. 241/1990, con conseguente efficacia della determinazione sopra citata dalla data del 22.5.2026.

6.- Il Comune di Gorle ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 23.6.2026 e depositato il 17.7.2026.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Bergamo e la Società Agricola Enc s.r.l., resistendo al ricorso.

Si sono costituiti anche il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, senza formulare conclusioni; tuttavia la Soprintendenza, nella relazione depositata in giudizio, “*Senza entrare strettamente nella valutazione dei motivi di ricorso*” in quanto non inerenti ai pareri da essa espressi, ha evidenziato “*ad adiuvandum*” che a suo avviso “*sussistevano ragioni fondate per valutare negativamente l’opera*” sotto il profilo paesaggistico.

DIRITTO

1.- Il ricorso è irricevibile – come eccepito dalla controinteressata Società Agricola Enc s.r.l. – perché depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni dalla sua notificazione, termine che trova applicazione ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a., in quanto la controversia rientra tra quelle “*comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190*”, previste dalla lett. 1-bis del medesimo articolo.

2.- La lett. 1-bis è stata inserita dall’art. 15, lett. e, d.lgs. 16.11.2025 n. 178 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26.11.2025 ed entrato in vigore quindici giorni dopo, l’11.12.2025), recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 190/2024: essa quindi era già in vigore da più di sei mesi quando è stato notificato il ricorso introduttivo di questo giudizio (23.6.2025), sicché è indubitabile che trovi applicazione sotto il profilo temporale.

3.- Per quanto concerne invece l’ambito sostanziale di applicazione, gli allegati A, B e C del d.lgs. 190/2024 contengono l’elenco degli interventi volti alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, distinti, sotto il profilo del regime autorizzatorio, tra interventi in attività libera (allegato A), soggetti a procedura

abilitativa semplificata - “PAS” (allegato B) e soggetti ad autorizzazione unica (allegato C).

La lett. 1-*bis* dell’art. 119 c.p.a., nel fare riferimento “*ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190*”, non ha inteso riferirsi ai progetti assoggettati alla disciplina di cui al d.lgs. 190/2024, bensì ai progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili descritti negli allegati a quel decreto. In altre parole, il rinvio compiuto dalla lett. 1-*bis* non è alle procedure e ai provvedimenti assoggettati a una determinata disciplina (quella del d.lgs. 190/2024), ma alle procedure e ai provvedimenti concernenti una determinata tipologia di impianti (quelli appunto di produzione di energia da fonti rinnovabili).

Quest’interpretazione del resto è conforme alla *ratio* della disposizione, volta ad accelerare i tempi di definizione dei ricorsi riguardanti i provvedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, allo scopo di pervenire più rapidamente alla realizzazione di tali impianti e con essi al raggiungimento degli obiettivi energetici del Paese: è chiaro, infatti, che tale finalità si pone allo stesso modo per gli impianti soggetti al d.lgs. 190/2024 come per quelli regolati dalla disciplina previgente.

L’impianto che qui viene in rilievo è un agrivoltaico con potenza di picco di 3.513,48 kWp, equivalenti a 3,51348 MWp: certamente rientra tra gli impianti elencati negli allegati A, B e C al d.lgs. 190/2024, ed è irrilevante stabilire in questa sede se ricada nella previsione di cui all’allegato A, sezione I, lett. e (“*impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale*”), o in quella di cui all’allegato B, sezione I, lett. c (impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’allegato A, con potenza inferiore a 12 MW, situati nelle aree classificate idonee), o in quella di cui all’allegato C, sezione I, lett. a (impianti

fotovoltaici diversi da quelli di cui agli allegati A e B, con potenza compresa tra 1 MW e 300 MW).

4.- Peraltro, anche se si volesse sostenere che la lett. l-*bis* dell'art. 119 c.p.a. si applica solo ai provvedimenti assoggettati alla disciplina del d.lgs. 190/2024, essa verrebbe comunque in rilievo nel caso in esame, perché il provvedimento impugnato, sebbene dichiaratamente emesso ai sensi del previgente art. 12 d.lgs. 387/2003, tuttavia pare regolato dal d.lgs. 190/2024.

Infatti l'art. 15, comma 2, di tale d.lgs. prevede che *“A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 [cioè dal 30.12.2024], le disposizioni di cui all'allegato D [tra cui l'art. 12 d.lgs. 387/2003, contemplato alla lett. d dell'allegato] continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Quindi la disciplina del d.lgs. 190/2024 si applica non solo alle autorizzazioni uniche la cui istanza sia stata presentata dopo il 30.12.2024, ma anche a quelle la cui istanza sia stata presentata prima di quella data, se entro la stessa data non era ancora stata compiuta la verifica della completezza della documentazione (verifica che doveva compiersi entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, in virtù del rinvio dell'art. 5 d.lgs. 28/2011 all'art. 12 d.lgs. 387/2003 e alle linee guida previste dal comma 10 di quest'ultimo articolo, adottate con d.m. 10.9.2010, le quali, nel paragrafo 14.4, lo fissavano in quella misura).

Nella specie l'istanza di autorizzazione unica è stata presentata il 24.12.2024, e i 15 giorni per compiere la verifica della documentazione non erano ancora spirati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 190/2024.

Inoltre la Provincia di Bergamo, in data 17.1.2025, ha chiesto agli enti coinvolti di effettuare una verifica preliminare circa la completezza della documentazione fornita dalla proponente, e solo in data 12.5.2025 – dopo che gli enti avevano fornito riscontro, e la società istante aveva risposto alle richieste di integrazioni e chiarimenti – ha comunicato l’avvio del procedimento e ha indetto la conferenza di servizi: il 30.12.2024, quando è entrato in vigore il d.lgs. 190/2024, la verifica della completezza della documentazione non era dunque ancora stata compiuta, sicché tale decreto si applica al procedimento e al provvedimento di cui si discute.

5.- Accertato quindi che l’oggetto del presente giudizio rientra nella fattispecie della lett. 1-*bis* dell’art. 119 c.p.a., e che conseguentemente il termine per il deposito del ricorso, di cui all’art. 45 c.p.a., era dimidiato a quindici giorni dalla notifica ai sensi del 2° comma dell’art. 119 c.p.a., se ne deve concludere che il termine non è stato rispettato: il ricorso infatti è stato notificato il 23.6.2026 e depositato il successivo venerdì 17.7.2026, ventiquattro giorni dopo, ed è pertanto irricevibile, ex art. 35, I comma, lett. a), c.p.a.

6.- Non sussistono poi “*oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto*”, che possano giustificare la rimessione in termini della ricorrente, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., come da essa chiesto all’udienza camerale del 30.7.2026: infatti la lett. 1-*bis* dell’art. 119 c.p.a. era già in vigore da più di sei mesi quando il ricorso è stato notificato, il suo testo è sufficientemente chiaro per consentire di individuarne l’ambito applicativo, e non risulta che siano sorti contrasti giurisprudenziali sulla sua interpretazione; e, in ogni caso, intuibili ragioni di prudenza avrebbero dovuto indurre il difensore ad effettuare un semplice adempimento come il deposito del ricorso nel rispetto dell’interpretazione più cautelativa.

7.- Il Comune di Gorle, essendo soccombente, è tenuto a rifondere le spese di lite alla Provincia resistente e alla società controinteressata.

8. Può invece essere disposta la compensazione delle spese tra le due parti vittoriose, da un lato, e la Soprintendenza e il Ministero della Cultura, dall'altro lato: l'assorbente decisione di rito consente di prescindere dall'esame nel merito del ricorso proposto, rispetto al quale le due Amministrazioni hanno dichiaratamente assunto una posizione *ad adiuvandum*, affermando in particolare la Soprintendenza nella sua relazione, come già ricordato, che “*sussistevano ragioni fondate per valutare negativamente l'opera*”, sebbene, per quanto consta, l'area destinata ad accogliere l'impianto non sia soggetta ad alcun vincolo ambientale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna il Comune di Gorle a rifondere alla Provincia di Bergamo e alla Società Agricola Enc s.r.l. le spese di lite, che liquida per ciascuna in euro 3.000,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, e per la società oltre anche a CPA e IVA, se dovuta.

Compensa le spese di lite nei rapporti tra le Amministrazioni statali resistenti, da un lato, e la Provincia di Bergamo e la Società Agricola Enc s.r.l., dall'altro lato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Alessandro Fede, Referendario, Estensore

Costanza Cappelli, Referendario

L'ESTENSORE

Alessandro Fede

IL PRESIDENTE

Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO